

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 25 luglio 2002

**“ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

**Finalità**

1. In attuazione della Legge 18 maggio 1989, n.183 e in osservanza dell’intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, è istituita l’Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.

1. Il protocollo d’intesa sottoscritto dalle Regioni Campania, Molise, Abruzzo e Puglia, riportato all’allegato A, forma parte integrante della presente legge.

**Articolo 2**

**Norma Finanziaria**

1. All’onere per il corrente esercizio finanziario, valutato in euro 7747.00, si provvede, in termini di competenza e di cassa, con gli stanziamenti di cui all’U.P.B. 1.1.1 dello stato di previsione della spesa, opportunamente impinguata della medesima entità mediante prelievo dell’occorrente somma dalla U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

**Articolo 3**

**Dichiarazione di urgenza**

La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

Bassolino

**Protocollo d'intesa istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.**

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Delimitazione dei bacini idrografici
- Articolo 3 - Organi dell'Autorità di bacino
- Articolo 4 - Comitato istituzionale
- Articolo 5 - Compiti del comitato istituzionale
- Articolo 6 - Comitato tecnico
- Articolo 7 - Compiti del comitato tecnico
- Articolo 8 - Segretario generale
- Articolo 9 - Compiti del segretario generale
- Articolo 10 - Segreteria tecnico - operativa
- Articolo 11 - Funzioni della segreteria tecnico - operativa
- Articolo 12 - Spese di funzionamento
- Articolo 13 - Attività' di studio e ricerca
- Articolo 14 - Disposizioni finanziarie
- Articolo 15 - Piani di bacino
- Articolo 16 - Programmi triennali
- Articolo 17 - Schemi previsionali e programmatici
- Articolo 18 - Quote di partecipazione
- Articolo 19 - Sede dell'Autorità' di bacino
- Articolo 20 - Segretario del comitato istituzionale
- Articolo 21 - Segreteria tecnico - operativa
- Articolo 22 - Regolamento di amministrazione e contabilità'
- Articolo 23 - Misure di salvaguardia

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. Per l'attuazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, in seguito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso.

2. L'Autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ed, in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

3. L'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

#### **Art. 2**

##### **Delimitazione dei bacini idrografici**

1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n.183.

2. L'Autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato D.P.R. 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

## **Capo II**

### **Autorità di bacino**

#### **Art. 3**

##### **Organi dell'Autorità di bacino**

1. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

#### **Art. 4**

##### **Comitato istituzionale**

1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale del Molise che lo presiede;
- b) dai Presidenti delle Giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da Assessori delegati;
- c) da un Assessore per ciascuna delle quattro Regioni designato dalle rispettive Giunte;
- d) dai Presidenti delle Province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da Assessori delegati.

2. L'eventuale delega è comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di Vice Presidente sono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni.

4. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino.

#### **Art. 5**

##### **Compiti del comitato istituzionale**

1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

- a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici;
- b) adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione dei singoli piani di bacino;
- c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
- d) adozione delle misure di salvaguardia;
- e) adozione dei singoli piani di bacino;
- f) predisposizione dei singoli programmi d'intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi revisionali e programmatici di cui all'art. 31 della Legge 18 maggio 1989, n.183, e di ogni altro programma di intervento demandato all'Autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- g) proposizione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'articolo 1;
- h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
- i) controllo sull'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
- l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;
- m) nomina del Vice Presidente del comitato istituzionale;
- n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;
- o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico - operativa;
- p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio ricerca e delle spese di funzionamento;
- q) adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità.

2. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

#### **Art. 6**

##### **Comitato tecnico**

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed è composto da:

- a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania;
- b) un funzionario designato da ciascuna delle Province rappresentate nel comitato istituzionale tra il personale in servizio;
- c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole Amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole Amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle Province provvedono direttamente le Amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle Amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

#### **Art. 7**

##### **Compiti del comitato tecnico**

1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede, avvalendosi della segreteria tecnico - operativa, all'elaborazione dei piani di bacino.

#### **Art. 8**

##### **Segretario generale**

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della Legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione d'appartenenza.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. L'atto di nomina del segretario generale, con l'indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

## **Art. 9**

### **Compiti del segretario generale**

1. Il segretario generale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
- c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali;
- d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;
- e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;
- f) presiede il comitato tecnico;
- g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;
- h) svolge ogni altro compito che gli è attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

## **Art. 10**

### **Segreteria tecnico-operativa**

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico - operativa.

2. L'organigramma definitivo adottato è trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione.

3. Entro tre mesi dall'approvazione, le Regioni, di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico - operativa dell'organico definitivo.

## **Art. 11**

### **Funzioni della segreteria tecnico-operativa**

1. La segreteria tecnico - operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

- a) funzioni di segreteria tecnico - amministrativa degli organi dell'Autorità;
- b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;
- c) funzioni relative all'attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'Autorità;
- d) funzioni relative agli aspetti logistico - funzionali della struttura dell'Autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico - professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

## **Capo III**

### **Norme Finanziarie**

## **Art. 12**

### **Spese di funzionamento**

1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

- a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;

b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;

c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri oggettivi indicati al comma 2.

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Molise.

#### **Art. 13**

##### **Attività di studio e ricerca**

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'Autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 10 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, comma 1, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente all'istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predispone:

a) il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;

b) il programma delle spese di funzionamento.

3. Le Giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento.

4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

#### **Capo IV**

##### **Piani di bacino e programmi triennali**

#### **Art. 15**

##### **Piani di bacino**

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ad alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adottato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge.

6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art. 17, commi 3, 4 e 5, della Legge 18 maggio 1989, n. 183.

#### **Art. 16**

##### **Programmi triennali**

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli artt. 21 e 22 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

#### **Art. 17**

##### **Schemi previsionali e programmatici**

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

#### **Capo V**

##### **Norme transitorie**

#### **Art. 18**

##### **Quote di partecipazione**

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

- a) Regione Abruzzo: sette per cento;
- b) Regione Campania: cinque per cento;
- c) Regione Molise: settantasei per cento;
- d) Regione Puglia: dodici per cento.

#### **Art. 19**

##### **Sede dell'Autorità di bacino**

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'Autorità di bacino di un'ideale sede.



2. Fino alla definitiva allocazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

#### **Art. 20**

##### **Segretario del comitato istituzionale**

1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal Presidente del comitato istituzionale.

#### **Art. 21**

##### **Segreteria tecnico-operativa**

1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'articolo 10, la segreteria tecnico - operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità.

2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa, di intesa con la Regione Molise.

3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativa restano a carico delle singole Amministrazioni di appartenenza.

#### **Capo VI**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art. 22**

##### **Regolamento di amministrazione e contabilità**

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

#### **Art. 23**

##### **Misure di salvaguardia**

1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

---

**Riferimenti normativi alla Legge Regionale "Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore"**

##### **Avvertenza:**

**Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).**

##### **Nota all'art. 1**

La legge 18 maggio 1989, n.183 disciplina: "ACQUE PUBBLICHE - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo."

##### **Nota all'art. 3**

L'art. 43 dello Statuto disciplina la "Procedura di approvazione": "Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale."

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza".

L'art. 45 dello Statuto disciplina la " Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".

#### **Nota all'allegato A) art. 1**

Legge 18 Maggio 1989, n.183 già citata.

#### **Nota all'allegato A) art. 2**

La citata legge n.183/1989 , all'art.31, così recita:"

Schemi previsionali e programmatici.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento (1).

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (2).

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

(1) Vedi d.p.c.m. 23 marzo 1990.

(2) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994 è il seguente: "Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale."

#### **Note all'allegato A ) art. 6**

Legge 18 maggio 1989, n.183 già citata

La legge 7 agosto 1990, n.253, che detta: "- Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. "

all'art.14 così recita: "ACQUE PUBBLICHE

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché

ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. [Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57]

(1) L'Autorità per l'Adriatico è stata soppressa dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e le relative funzioni sono state trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Nota all'allegato A) art.8**

La citata legge 7 agosto, n.253, all'art. 13 così recita: "1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della L. 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57] (1).

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

(1) L'Autorità per l'Adriatico è stata soppressa dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e le relative funzioni sono state trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Nota all'allegato A) art.15**

La citata legge 18 maggio 1989, n.183, all'art.17, comma 3, così recita: "3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

L'art 18 della citata legge è il seguente : "I piani di bacino di rilievo nazionale. "

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4 (1).

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni .

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

(1) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

L'art.19 della citata legge è il seguente: "I piani di bacino di rilievo interregionale."

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo (1).

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche (1).

(1) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

I commi 3, 4, 5 dell'art. 17 della citata legge sono i seguenti: "3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.

Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

#### **Nota all'allegato A ) art. 16**

La citata legge 18 maggio 1989, n.183, all'art. 20, così recita: "I piani di bacino di rilievo regionale."

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4 (1).

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva (2).

(1) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 253.

La citata legge n.183/1989, all' art. 21 dispone: " I programmi di intervento. "

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) (Omissis) (1).

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

(1) Lettera soppressa dall'art. 12, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493.

La più volte citata legge n.183/1989, all'art.22, dispone: " Adozione dei programmi. "

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di interventi nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro (1) l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria (2).

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (3).

(1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.

(2) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

(3) Comma aggiunto dall'art. 12, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493.

Nota all'allegato A) art.17

L'art.31 della citata legge n.183/1989 è il seguente: " Schemi previsionali e programmatici."

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento (1).

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (2).

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

(1) Vedi d.p.c.m. 23 marzo 1990.

(2) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

### **Note all'allegato A) art.23**

Il comma 6 bis dell'art. 17 della più volte citata legge n.183/1989, è il seguente: "In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma (2).

Il decreto legge 5 ottobre 1993, n.398 che detta "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", all'art.12 disciplina i "Procedimenti per i piani di difesa del suolo"



“Legge 4 dicembre 1993, n. 493 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 285). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.